

SCADENZARIO DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI IN VISTA DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013

Giorni rispetto alla votazione	Data	Adempimenti	Riferimenti normativi	Tematiche
Entro il 45° giorno antecedente la votazione	Scadenza: 10 gennaio 2013; EMANATO il 24 dicembre 2012	Pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi. Lo stesso giorno del decreto di convocazione dei comizi va emanato anche il decreto che stabilisce il numero di seggi assegnati a ciascuna circoscrizione per la Camera dei Deputati e regione per il Senato della Repubblica.	Art. 11 d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361 e art. 4 d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533	Pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi
Dalla data di convocazione dei comizi elettorali	Dal 24 dicembre 2012	Affissione da parte dei comuni del manifesto con il quale si porta a conoscenza la cittadinanza della data in cui si terranno le elezioni.	Art. 11 d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361	Adeempimenti delle amministrazioni comunali
Dalla data di convocazione dei comizi elettorali	Dal 24 dicembre 2012	Obbligo per i comuni di mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale in misura eguale tra loro i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti, in base a proprie norme regolamentari e senza oneri per i comuni stessi.	Art. 19 l. 10 dicembre 1993, n. 515	Adeempimenti delle amministrazioni comunali
Dalla data di convocazione dei comizi e fino alla chiusura delle operazioni di voto	Dal 24 dicembre 2012 al 25 febbraio 2013	Inizio del divieto per tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione istituzionale ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.	Art. 9 l. 22 febbraio 2000, n. 28	Divieto di comunicazione istituzionale
Dalla data di convocazione dei comizi fino alla chiusura delle operazioni di voto	Dal 24 dicembre 2012 al 25 febbraio 2013	Nelle trasmissioni informative riconducibili ad una testata giornalistica di telegiornali o giornali radio, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali deve essere limitata esclusivamente all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione. In tutte le altre trasmissioni la loro presenza è vietata .	Art. 1 l. 10 dicembre 1993, n. 515	Disciplina della comunicazione politica
Dalla data di convocazione dei comizi e fino alla chiusura delle operazioni di voto	Dal 24 dicembre 2012 al 25 febbraio 2013	Divieto di fornire in qualunque trasmissione radio-televisiva, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto. Questo divieto vale per le trasmissioni radio-televisive diverse da quelle di comunicazione politica e dai messaggi autogestiti.	Art. 5 l. 22 febbraio 2000, n. 28	Disciplina della comunicazione politica
Dalla data di convocazione dei comizi elettorali	Dal 24 dicembre 2012	La comunicazione politica radio-televisiva si svolge nelle seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati in competizione. Gli spazi sono ripartiti tra i soggetti politici secondo i seguenti criteri: a) per il tempo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, gli spazi sono ripartiti tra i soggetti politici presenti nelle assemblee da rinnovare, nonché tra quelli in esse non rappresentati purché presenti nel Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento; b) per il tempo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e la data di chiusura della campagna elettorale, gli spazi sono ripartiti secondo il principio della pari opportunità tra le coalizioni e tra le liste in competizione che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione, fatta salva l'eventuale presenza di soggetti politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute , tenendo conto del sistema elettorale da applicare e dell'ambito territoriale di riferimento.	Art. 4 l. 22 febbraio 2000, n. 28	Disciplina della comunicazione politica
Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni	Dal 24 dicembre 2012 al 22 febbraio 2013	Obbligo per gli editori di quotidiani e periodici, che intendano diffondere a qualsiasi titolo messaggi politici elettorali, di darne tempestiva comunicazione sulle testate edite, per consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso ai relativi spazi in condizioni di parità fra loro. Sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio politico-elettorale: a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi; b) pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati; c) pubblicazioni di confronto tra più candidati. La disposizione non si applica agli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici e alle stampe elettorali di liste e candidati.	Art. 7 l. 22 febbraio 2000, n. 28	Disciplina della comunicazione politica

Entro il 60° giorno antecedente la data della votazione	Entro il 26 dicembre 2012	Comunicazione del Ministero dell'Interno per il Ministero degli Affari Esteri dell'elenco provvisorio dei residenti all'estero aventi diritto al voto , ai fini della successiva distribuzione in via informatica agli uffici consolari per gli adempimenti previsti.	Art. 5 d.p.r. 2 aprile 2003, n. 104	Voto degli italiani all'estero
Entro il 10° giorno successivo alla data di convocazione dei comizi	Entro il 3 gennaio 2013	Esercizio del diritto di opzione per il voto in Italia da parte dei residenti all'estero aventi diritto al voto. La scadenza per l'esercizio dell'opzione è normalmente prevista entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura, ma in caso di scioglimento anticipato delle Camere e di referendum, tale scadenza è spostata al 10° giorno successivo alla convocazione dei comizi.	Art. 4 l. 27 dicembre 2001, n. 459	Voto degli italiani all'estero
Dalle ore 8 alle ore 20 del 44° e 43° giorno e dalle ore 8 alle ore 16 del 42° giorno antecedente la votazione	Dalle ore 8 alle ore 20 dell'11 e 12 gennaio e dalle ore 8 alle ore 16 del 13 gennaio 2013	Deposito presso il Ministero dell'Interno del contrassegno da parte dei partiti o gruppi politici organizzati che intendono presentare liste di candidati. Unitamente al contrassegno va indicato anche il nome del partito o del gruppo politico e, eventualmente, la dichiarazione di collegamento in una coalizione . Contemporaneamente vanno anche presentati il programma elettorale del partito o della coalizione (sottoscritto dal presidente del partito o gruppo politico con firma autenticata da un notaio o di tutti i partiti o gruppi nel caso si tratti di una coalizione), indicante anche il nome della persona a capo della forza politica (di cui va allegata una dichiarazione di assenso all'investitura). Va anche indicato il nome di un rappresentante effettivo (e di uno supplente) per ciascuna circoscrizione o regione incaricato di presentare la lista dei candidati, designazione che va effettuata con un unico atto per tutte le circoscrizioni o regioni, autenticato da un notaio. Il deposito di questi materiali deve essere effettuato da persona munita di mandato, autenticato da un notaio, da parte del presidente o segretario del partito o gruppo organizzato. I partiti che normalmente utilizzano un simbolo sono obbligati a presentare un contrassegno che lo riproduca. Nel caso in cui più partiti presentino un'unica lista di candidati, dovranno presentare un contrassegno composito che riproduca i simboli dei diversi partiti che ne fanno parte. Non possono essere presentati contrassegni identici o confondibili con quelli già presentati o che riproducano simboli utilizzati normalmente da altri partiti o simboli, elementi, diciture che, essendo usati normalmente da partiti presenti in Parlamento, possano ingannare l'elettore. Sono inoltre vietati contrassegni che riproducano immagini o soggetti religiosi. Il deposito del contrassegno può essere eseguito con un unico atto anche se effettuato per più consultazioni (Camera, Senato e Circoscrizione Estero), anche con contrassegni diversi, purché siano al massimo uno per ogni consultazione. Il contrassegno dev'essere depositato in triplice copia. È opportuno che siano presentati contrassegni in due misure, entrambi in tre esemplari: uno circoscritto da un cerchio del diametro di 10 cm e uno circoscritto da un cerchio del diametro di 3 cm. Il deposito dev'essere effettuato da una persona munita di mandato autenticato da un notaio e rilasciato dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico organizzato (dei partiti o gruppi se si tratta di un contrassegno composito). Tale persona deve eleggere domicilio a Roma, per poter ricevere notificazioni e comunicazioni relative alla sostituzione del contrassegno presentato e alle decisioni in merito alle eventuali opposizioni sollevate.	Artt. 14, 14-bis, 15 e 17 d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361 e art. 8 d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533	Adempimenti delle liste e dei candidati
Tra il 41° e il 40° giorno antecedente la votazione	Tra il 14 e il 15 gennaio 2013	Il Ministero nei due giorni successivi restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità del deposito. In caso un contrassegno non sia valido, il Ministero invita il depositante a sostituirlo entro 48 ore dalla notifica dell'avviso. Contro tali decisioni è ammessa opposizione all'ufficio centrale nazionale , sia da parte dei depositanti a cui è stato chiesto di sostituire il proprio contrassegno, sia da parte di altri depositanti se ritengono che un contrassegno ammesso sia confondibile con il loro. Tale opposizione dev'essere presentata al Ministero dell'Interno entro 48 ore dalla sua decisione e dev'essere notificata ai depositanti interessati. Il Ministero dell'Interno invia tali opposizioni all'ufficio centrale nazionale, che decide entro 48 ore dalla ricezione, sentiti i depositanti interessati. Qualora venga respinta un'opposizione avverso l'invito del Ministero a sostituire il contrassegno, quello riacusato non può essere più sostituito.	Art. 16 d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361 e art. 8 d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533	Adempimenti delle liste e dei candidati
Entro il 36° giorno antecedente la votazione	Entro il 19 gennaio 2013	Comunicazione da parte del Ministero dell'Interno a ciascun ufficio centrale circoscrizionale per la Camera e a ciascun ufficio elettorale regionale per il Senato dei nominativi dei rappresentanti effettivi e supplenti dei partiti o gruppi politici incaricati di presentare le candidature in ciascuna circoscrizione o regione.	Art. 17 d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361 e art. 8 d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533	Adempimenti del Ministero dell'Interno

<p>Dalle ore 8 alle ore 20 del 35° giorno e dalle ore 8 alle ore 20 del 34° giorno antecedente la votazione</p>	<p>Dalle ore 8 alle ore 20 del 20 gennaio e 21 gennaio 2013</p>	<p>Presentazione delle candidature per ciascuna circoscrizione presso l'ufficio centrale circoscrizionale per la Camera o per ciascuna regione presso l'ufficio elettorale regionale per il Senato. Insieme alla lista dei candidati devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati, la dichiarazione sostitutiva di ogni candidato attestante l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità e la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati firmata dal prescritto numero di elettori. Insieme a tale dichiarazione devono essere presentati anche i certificati dei sindaci dei comuni dei sottoscrittori, che ne attestano l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione o della regione: per il Senato va evidenziato che i sottoscrittori devono essere elettori del Senato stesso, cioè aver superato i 25 anni. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere anche l'indicazione del contrassegno depositato dalla lista e di due delegati effettivi e di due supplenti autorizzati a designare i rappresentanti di lista all'ufficio di ciascuna sezione e all'ufficio centrale circoscrizionale o all'ufficio elettorale regionale. Questi delegati sono le persone a cui saranno comunicate eventuali contestazioni o modifiche apportate alla lista e autorizzate a presentare eventuali ricorsi e ad assistere alle operazioni di sorteggio.</p> <p>La lista dei candidati è composta da un numero di candidati non superiore al numero dei seggi assegnati alla circoscrizione o alla regione e non inferiore a un terzo di tale numero. Nessun candidato può essere compreso in liste con diversi contrassegni nella stessa o in un'altra circoscrizione o regione o essere candidato contestualmente alla Camera e al Senato, pena la nullità della sua elezione.</p> <p>Va anche sottolineato che una recente legge ha disposto la diminuzione dei contributi pubblici spettanti a ciascun partito o movimento politico come rimborsi elettorali in ragione del 5 per cento qualora il partito o il movimento politico abbia presentato, nella sua lista di candidati per l'elezione della Camera o del Senato, un numero di candidati del medesimo sesso superiore ai due terzi del totale, con arrotondamento all'unità superiore.</p> <p>Alla Camera dei Deputati la presentazione deve essere sottoscritta: da almeno 375 e da non più di 2.000 elettori di comuni compresi in circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 625 e da non più di 3.000 elettori di comuni compresi in circoscrizioni da 500.000 a 1.000.000 di abitanti; da almeno 1.000 e da non più di 4.500 elettori di comuni compresi in circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.</p> <p>Al Senato della Repubblica la presentazione deve essere sottoscritta: da almeno 250 e da non più di 1.500 elettori di comuni compresi in regioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 438 e da non più di 2.500 elettori di comuni compresi in regioni da 500.000 a 1.000.000 di abitanti; da almeno 875 e da non più di 5.000 elettori di comuni compresi in regioni con più di 1.000.000 di abitanti.</p> <p>Tale cifra è minore rispetto a quella stabilita per legge, in quanto è intervenuto il decreto-legge 18 dicembre 2012, n. 223, che ha ridotto ad un quarto il numero minimo di sottoscrizioni richieste.</p> <p>Normalmente, se non diversamente stabilito come per il 2013, in caso di scioglimento delle camere che ne anticipi la scadenza di oltre 120 giorni (cioè entro il 30 dicembre 2012), il numero minimo di sottoscrizioni è ridotto alla metà.</p> <p>Le sottoscrizioni devono essere autenticate e sono nulle se anteriori al 180° giorno antecedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature e nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.</p> <p>Le sottoscrizioni non sono richieste per i partiti o gruppi politici presenti come gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura e per coloro che abbiano dichiarato collegamento con almeno due partiti o gruppi con le caratteristiche appena descritte e che abbiano conseguito almeno un seggio alle ultime elezioni europee con lo stesso contrassegno attualmente presentato. Le sottoscrizioni non sono richieste nemmeno per i partiti o gruppi rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio alle ultime elezioni politiche.</p>	<p>Artt. 18-bis, 19, 20 e 21 d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361 e art. 9 d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533</p>	<p>Adempimenti delle liste e dei candidati</p>
<p>Entro il 33° giorno antecedente la votazione</p>	<p>Entro il 22 gennaio 2013</p>	<p>Entro il giorno successivo alla presentazione delle liste l'ufficio centrale circoscrizionale per la Camera o l'ufficio elettorale regionale per il Senato verifica le liste presentate e le ricusa o le modifica ove previsto. I delegati di lista possono prendere visione delle scelte effettuate entro lo stesso giorno e presentarsi ad udienza con l'ufficio il giorno successivo alle ore 12. Nella stessa giornata l'ufficio comunica le proprie decisioni ai delegati di lista. Contro queste decisioni i delegati possono ricorrere all'ufficio centrale nazionale entro 48 ore dalla comunicazione, depositando il ricorso presso l'ufficio centrale circoscrizionale o l'ufficio elettorale regionale. L'ufficio centrale nazionale decide nei due giorni successivi e comunica ai ricorrenti le decisioni nelle 24 ore successive.</p>	<p>Artt. 22 e 23 d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361 e art. 10 d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533</p>	<p>Adempimenti delle liste e dei candidati</p>

Dalla data di presentazione delle candidature	Dal 20 gennaio 2013	<p>Possibilità per le emittenti radiofoniche e televisive nazionali di trasmettere messaggi politici autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi, sulla base dei seguenti criteri:</p> <p>a) gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i diversi soggetti politici, a parità di condizioni, anche con riferimento alle fasce orarie di trasmissione;</p> <p>b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, sono trasmessi gratuitamente e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica, e comunque compresa, a scelta del richiedente, tra 1 e 3 minuti per le emittenti televisive e tra 30 e 90 secondi per le emittenti radiofoniche;</p> <p>c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, prevedendo fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione;</p> <p>d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;</p> <p>e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;</p> <p>f) nessun soggetto politico può diffondere più di 2 messaggi in ciascuna giornata di programmazione;</p> <p>g) ogni messaggio reca l'indicazione "messaggio autogestito" e l'indicazione del soggetto committente.</p> <p>La trasmissione dei messaggi autogestiti gratuiti è obbligatoria per la concessionaria pubblica.</p>	Artt. 3 e 4 l. 22 febbraio 2000, n. 28	Disciplina della comunicazione politica
Entro il 33° giorno antecedente la votazione	Entro il 22 gennaio 2013	<p>Designazione da parte dei partiti o gruppi politici di al massimo due rappresentanti supplenti incaricati di presentare le candidature in ciascuna circoscrizione o regione nel caso in cui entrambi i rappresentanti precedentemente designati siano impediti a provvedervi, per fatto sopravvenuto. Il Ministero dell'Interno deve darne immediata comunicazione all'ufficio centrale circoscrizionale o all'ufficio elettorale regionale.</p>	Art. 17 d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361 e art. 8 del d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533	Adeempimenti delle liste e dei candidati
Tra il 33° e il 30° giorno antecedente la votazione	Tra il 22 e il 25 gennaio 2013	<p>Definizione da parte della giunta comunale degli spazi da destinare all'affissione degli stampati, dei giornali murali o altri e dei manifesti elettorali da parte delle liste che partecipano all'elezione o di soggetti esterni.</p> <p>Gli spazi destinati alle liste partecipanti alle elezioni verranno suddivisi assegnando ad ognuna uno spazio di 2mt per 1mt, seguendo l'ordine di ammissione delle liste.</p> <p>Gli spazi destinati a soggetti diversi verranno attribuiti a chi ne abbia fatto apposita richiesta entro il 34° giorno antecedente la votazione (il 21 gennaio).</p> <p>Nel caso in cui entro il 34° giorno antecedente la votazione non siano ancora state comunicate le liste ammesse, la ripartizione degli spazi tra le liste verrà effettuata entro i due giorni successivi alla comunicazione delle liste ammesse.</p>	Artt. 2-5 l. 4 aprile 1956, n. 212	Adeempimenti delle amministrazioni comunali
Dal 30° giorno antecedente la votazione	Dal 25 gennaio 2013	<p>Inizio della propaganda elettorale a mezzo di manifesti, scritti, stampati o giornali murari, purché effettuata negli appositi spazi a ciò destinati dal Comune. È vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico (escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti). È vietato anche il lancio di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile.</p>	Art. 6 l. 4 aprile 1956, n. 212 e art. 3 l. 10 dicembre 1993, n. 515	Propaganda elettorale
Dal 30° giorno antecedente la votazione	Dal 25 gennaio 2013	<p>Inizio della possibilità di tenere riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.</p>	Art. 7 l. 24 aprile 1975, n. 130	Propaganda elettorale
Dal 30° giorno antecedente la votazione	Dal 25 gennaio 2013	<p>Possibilità per ciascun candidato in un collegio uninominale (solo per la Valle d'Aosta per Camera e Senato e per il Trentino-Alto Adige per il Senato) e ciascuna lista in una circoscrizione di usufruire di una tariffa postale agevolata di 0,04€, per plico di peso non superiore a 70 gr, per l'invio di materiale elettorale per un numero massimo di copie pari al totale degli elettori iscritti nel collegio per i singoli candidati e al totale degli elettori iscritti nella circoscrizione per le liste di candidati. Tale tariffa dà diritto ad ottenere dall'amministrazione postale l'inoltro dei plichi ai destinatari con procedure e tempi uguali a quelli in vigore per la distribuzione dei periodici settimanali.</p>	Art. 17 l. 10 dicembre 1993, n. 515	Propaganda elettorale
Entro il 25° giorno antecedente la votazione	Entro il 30 gennaio 2013	<p>Invio a cura dei comuni di iscrizione elettorale della cartolina-avviso agli elettori che hanno esercitato l'opzione per il voto in Italia recante l'indicazione della data della votazione e le informazioni sul ritiro del certificato elettorale. Tale cartolina è inviata anche ai residenti negli Stati con i cui Governi non sono state concluse intese per garantire il pieno esercizio del diritto di voto o negli Stati la cui situazione politica o sociale comprometta il godimento di tale diritto. Tale scadenza è normalmente prevista per il 20° giorno successivo alla data di convocazione dei comizi, ma è spostata al 25° giorno antecedente la votazione in caso di scioglimento anticipato delle Camere o di referendum.</p>	Art. 23 d.p.r. 2 aprile 2003, n. 104 e art. 6 l. 7 febbraio 1979, n. 40	Voto degli italiani all'estero

Entro il 18° giorno antecedente la votazione	Entro il 6 febbraio 2013	Invio da parte degli uffici consolari del plico contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale, le indicazioni sulle modalità di voto, le liste di candidati e altro materiale agli elettori che non hanno esercitato il diritto di opzione per il voto in Italia.	Art. 12 l. 27 dicembre 2001, n. 459	Voto degli italiani all'estero
Entro il 15° giorno antecedente la votazione	Entro il 9 febbraio 2013	Obbligo per i sindaci di pubblicare nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici il manifesto contenente le liste nell'ordine sorteggiato e i relativi contrassegni.	Art. 24 d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361 e art. 11 d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533	Adeempimenti delle amministrazioni comunali
Dal 15° giorno antecedente la votazione	Dal 9 febbraio 2013	Divieto di rendere pubblici o, comunque, diffondere , nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni, i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.	Art. 8 l. 22 febbraio 2000, n. 28	Disciplina della comunicazione politica
A 14 giorni dalla votazione	Dal 10 febbraio 2013	Richiesta del plico elettorale da parte degli elettori residenti all'estero che non lo hanno ricevuto ; la richiesta va presentata all'ufficio consolare.	Art. 12 l. 27 dicembre 2001, n. 459	Voto degli italiani all'estero
Entro l'11° giorno antecedente la votazione	Entro il 13 febbraio 2013	Reiscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero per i cittadini cancellati per irreperibilità dalle liste elettorali. Se la loro richiesta di reiscrizione avviene entro il 3 gennaio possono anche esercitare l'opzione per il diritto di voto in Italia; altrimenti, sono ammessi a votare per corrispondenza.	Art. 16 d.p.r. 2 aprile 2003, n. 104	Voto degli italiani all'estero
Entro il 10° giorno antecedente la votazione	Entro il 14 febbraio 2013	Invio all'ufficio consolare da parte degli elettori residenti all'estero della scheda elettorale votata e del tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto.	Art. 12 l. 27 dicembre 2001, n. 459	Voto degli italiani all'estero
Dal 5° giorno antecedente la votazione	Dal 19 febbraio 2013	Apertura straordinaria degli uffici elettorali comunali per la consegna delle tessere elettorali dalle ore 9 alle ore 19 e nei giorni della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto.	Art. 9 d.p.r. 8 settembre 2000, n. 299	Adeempimenti delle amministrazioni comunali
Entro le ore 16 del giovedì antecedente la votazione	Entro le ore 16 del 21 febbraio 2013	Invio da parte degli uffici consolari all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero delle buste contenenti le schede votate e del numero degli elettori che non hanno esercitato l'opzione per il voto in Italia.	Art. 12 l. 27 dicembre 2001, n. 459	Voto degli italiani all'estero
Entro il venerdì o il sabato o la mattina del giorno della votazione	Entro il 22 febbraio oppure entro il 23 o la mattina del 24 febbraio 2013	Designazione dei delegati di lista presso gli uffici elettorali di sezione e presso l'ufficio centrale circoscrizionale per la Camera o l'ufficio elettorale regionale per il Senato da parte dei delegati indicati nella dichiarazione di presentazione delle candidature. L'atto di designazione dei delegati presso gli uffici elettorali di sezione dev'essere presentato al segretario del comune entro il 22 febbraio oppure direttamente a ciascun presidente di sezione il pomeriggio del 23 febbraio o la mattina del 24 febbraio, purché prima dell'inizio della votazione. L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'ufficio centrale circoscrizionale o l'ufficio elettorale regionale va presentato entro le ore 12 del 24 febbraio alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale con sede nel capoluogo della circoscrizione o regione.	Art. 25 d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361 e art. 12 d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533	Adeempimenti delle liste e dei candidati
Nel giorno antecedente la votazione e nei giorni stabiliti per le elezioni	Dalle 24 del 22 febbraio 2013	Divieto di organizzare comizi, riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, e di affiggere nuovi manifesti di propaganda. Nei giorni della votazione è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200mt dall'ingresso delle sezioni elettorali. Fine della trasmissione su mezzi radio-televisivi di messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione politica.	Art. 9 l. 4 aprile 1956, n. 212 e artt. 4 e 9 l. 22 febbraio 2000, n. 28	Propaganda elettorale
Giorni della votazione	24 e 25 febbraio 2013	Si vota dalle 8 alle 22 del 24 febbraio e dalle 7 alle 15 del 25 febbraio 2013.	Artt. 46, 64 e 64-bis d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361	Votazione
Operazioni di scrutinio	Dalle ore 15 del 25 febbraio 2013	Lo scrutinio comincia al momento della chiusura delle operazioni di voto alle 15. Si procede per primo con lo scrutinio del Senato e successivamente con quello della Camera. Le operazioni di scrutinio devono proseguire senza interruzione ed essere ultimate entro le ore 14 del giorno seguente.	Art. 73 d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361	Votazione